

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE  
**Legge regionale 28 maggio 2021, n. 13**  
**Disposizioni in materia di cooperative di comunità.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione degli articoli 3, quarto comma, e 5, secondo comma, dello Statuto, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità che hanno come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio, anche attraverso le misure previste dall'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008'), a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, ad arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali o marginali, nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro, in collaborazione con unioni montane, gruppi di azione locale (GAL) e comunità energetiche, qualora presenti sul territorio di riferimento.

Art. 2.

*(Definizione)*

1. Ai fini della presente legge e nelle more di una normativa nazionale di riferimento, sono riconosciute quali cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione), le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale urbanistico, sviluppano un'attività economica finalizzata al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale e che:

a) stabiliscono la propria sede sul territorio regionale e operano in modo prevalente sullo stesso, in territori che presentano un fattore di rischio rispetto a fenomeni quali spopolamento, declino economico, degrado del patrimonio edilizio;

b) hanno la prevalenza dei propri soci residenti nel comune in cui è presente la sede legale e nei comuni contigui oppure nei comuni facenti parte del medesimo ambito territoriale definito a priori; tali limitazioni non si applicano ai soci sovventori;

c) indicano nello statuto l'ambito territoriale di riferimento a cui si rivolgono in modo particolare i benefici sociali derivanti dalle proprie attività;

d) prevedono nello statuto modalità di partecipazione all'assemblea dei soci di soggetti interessati esterni alla cooperativa e appartenenti alla comunità di riferimento;

e) prevedono nello statuto la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti interessati esterni alla cooperativa e appartenenti alla comunità di riferimento;

f) svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).

### Art. 3.

#### *(Albo regionale delle cooperative di comunità)*

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle cooperative di comunità, di seguito denominato Albo, a cui gli enti cooperativi che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2 possono iscriversi per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo.

3. La tenuta dell'Albo e tutti gli adempimenti connessi sono di competenza della direzione regionale competente e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 4.

#### *(Interventi a favore delle cooperative di comunità)*

1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:

a) finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale specificatamente dedicati alla fase di start-up;

b) meccanismi atti ad agevolare la capitalizzazione da parte dei soci ordinari e dei soci sovventori;

c) incentivi per la creazione di nuova occupazione, anche attraverso meccanismi di sostegno al reddito nella fase di start-up;

d) concessioni a titolo di comodato gratuito di beni immobili, ai sensi del regolamento regionale 6 luglio 2018, n. 6 (Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7 'Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 'Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale' relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali);

e) altri interventi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

2. La Giunta regionale stabilisce, con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 1, comunque denominati, nonché le modalità di presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità.

3. Le cooperative di comunità accedono, altresì, agli incentivi di cui all'articolo 4 della legge regionale 23/2004, secondo le modalità previste dal programma degli interventi di cui all'articolo 6 della medesima legge.

### Art. 5.

#### *(Monitoraggio)*

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione dettagliata che descrive gli interventi attuati ai sensi dell'articolo 4 al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché l'entità e i destinatari dei benefici erogati in applicazione della presente legge e che evidenzia la rispondenza degli interventi rispetto alle finalità.

Art. 6.

*(Norma finanziaria)*

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziato all'interno della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno alla occupazione), titolo 2 (Spese in conto capitale) e pari riduzione delle disponibilità, su ciascuna annualità del triennio 2021-2023, del Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 maggio 2021

Alberto Cirio

## **LAVORI PREPARATORI**

### **Proposta di legge n. 100**

*"Disposizioni in materia di cooperative di comunità"*

- Presentata dal Consigliere regionale Valle il 22 giugno 2020.
- Assegnata in sede referente alla I Commissione permanente e in sede consultiva al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 26 giugno 2020.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 23 aprile 2021 con relazione di Alberto PREIONI e Daniele VALLE.
- Approvata in Aula il 18 maggio 2021, con emendamenti sul testo, con 46 voti favorevoli.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 1**

- Il testo vigente dell'articolo 45 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.”.

- Il testo vigente dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (173);
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli

accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

- Il testo vigente dell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 3 (Principio di sussidiarietà)

1. La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni, le Unioni montane, le forme associative comunali, nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie.

3. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

4. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.”.

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 5 (Sviluppo economico e sociale)

1. La Regione persegue la riduzione delle disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti delle generazioni future.

2. La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predispose, nell'ambito delle competenze previste dal Titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008') è il seguente:

“Art. 1

1-133. *omissis*.

134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite

unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

135-387. *omissis.*”.

### **Note all'articolo 2**

- Il testo vigente dell'articolo 2511 del codice civile è il seguente:

“Art. 2511 (Società cooperative)

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2512 del codice civile è il seguente:

“Art. 2512 (Cooperativa a mutualità prevalente)

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.”.

- Il testo vigente dell'articolo 223 sexies decies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è il seguente:

“Art. 223 sexies decies

Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) è il seguente:

“Art. 2 (Destinatari degli interventi)

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, nonché le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici legislativi, i soggetti di cui al comma 1, sottoposti alla vigilanza ai sensi della normativa vigente, sono tenuti al rispetto dei seguenti requisiti:

a) operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

b) essere iscritti all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 223 sexies decies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

c) avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) è il seguente:

“Art. 2 (Attività d'impresa di interesse generale)

1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo



19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

6. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo”.

#### ***Note all'articolo 4***

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 23/2004 è il seguente:

“Art. 4 (Tipologia degli incentivi)

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, può concedere alle cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato e/o contributi in conto capitale, nella misura e secondo le modalità previste dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.

2. I contributi ed i finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati alle seguenti finalità:

a) alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica - gestionale connesse all'attività;

b) alla formazione professionale e manageriale dei soci;

c) alla realizzazione di investimenti, all'attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività;

d) all'incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento;

e) all'introduzione ed allo sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti;

f) alla creazione di reti commerciali, anche per via telematica;

g) all'utilizzo di servizi dei centri di ricerca pubblici e privati per l'innovazione di processo e/o di prodotto;

h) alla promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle società cooperative e di fondi di garanzia per il credito;

i) ad agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;

l) ad altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale ripartiti sulla base dei criteri fissati annualmente dalla Commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.”.

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 23/2004 è il seguente:

“Art. 6 (Programma degli interventi)

1. In conformità agli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive contenuti nel documento di programmazione economica-finanziaria o in altri strumenti di programmazione, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 9, approva con propria deliberazione, il programma di interventi, finalizzato a definire:

a) l'importo massimo degli incentivi di cui all'articolo 4;

b) le eventuali dimensioni minime e massime delle società cooperative ammissibili;

c) eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali per l'accoglimento delle domande;

d) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici già concessi;

e) le procedure di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 stabilisce le modalità applicative della legge, prevedendo in particolare, salvo quanto disposto, in materia di aiuti alle imprese, dalla specifica normativa regionale:

a) le procedure e la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e finanziamento, la documentazione da allegare alle domande, i contenuti del progetto di sviluppo delle cooperative o dei consorzi;

b) le tipologie di spese ammissibili e l'arco temporale di realizzazione;

c) le modalità di rendicontazione delle spese realizzate e di controllo.

3. Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale può successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche agli atti di indirizzo di cui al comma 1.

4. Il programma degli interventi è sottoposto al parere preventivo del Comitato per le attività produttive di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000, che si esprime inderogabilmente entro venti giorni dalla richiesta.”.